

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E GESTIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE PER AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NONCHE' PRESTAZIONI D'OPERA INTELLETTUALE CON PROCEDURE SEMPLIFICATE AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI PER IMPORTI INFERIORI A € 40.000,00 (EURO QUARANTAMILA/00)

Art. 1 - Finalità

Il presente documento disciplina l'istituzione e la gestione di un Elenco di Operatori Economici e Professionisti (in seguito Albo) che Latina Formazione e Lavoro S.r.l. (in seguito Agenzia) si riserva di utilizzare per l'individuazione di soggetti idonei a fornire Lavori, Beni, Servizi e Consulenze Tecniche.

Il Regolamento è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti nell'Albo, nel rispetto dei principi enunciati all'art. 30, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, ossia principi di economicità, efficacia, tempestività, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza, pubblicità e rotazione, assicurando in base detto ultimo principio, la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

La pubblicazione del presente Regolamento e degli avvisi preparatori, nonché la sua stessa istituzione non costituiscono in alcun modo l'avvio di una procedura di affidamento di contratti pubblici, ma esclusivamente atti propedeutici alla creazione di una banca dati di operatori economici referenziati presso cui attingere nei casi precisati dal presente regolamento.

L'Agenzia assicura massima trasparenza in ordine ad atti e procedure adottate ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e D.lgs. n. 33/2013, come modificato e integrato con D.lgs. n. 97/2016.

Art. 2 - Ambiti di applicazione

L'Albo sarà utilizzato dall'Agenzia, conformemente al Regolamento più generale recante la disciplina per l'affidamento di appalti per lavori, servizi e forniture, approvato con atto dell'organo di amministrazione societaria n. AU 165/2017 del 07/12/2017, fermo restando la facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale, nei seguenti casi:

- In base alle procedure semplificate di cui all'art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 (disposizioni integrative e correttive) per lavori, servizi e forniture, nonché prestazioni d'opera intellettuale, per importi inferiori a € 40.000,00 (Euro quarantamila/00), dunque inferiori alla soglia comunitaria, ove sia presente un numero sufficiente di operatori qualificati, ovvero tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, previa indagine preliminare o consultazione, semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e per individuare una idonea platea dei potenziali affidatari (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecniche e professionali).
- Negli altri casi previsti e consentiti dalla legge.

Art. 3 - Struttura dell'albo

L'Albo è articolato in differenti sezioni, e precisamente:

- Aziende o Cooperative esecutrici di lavori pubblici;
- Aziende o Cooperative fornitrici di beni e servizi;
- Professionisti tecnici (se si intende iscriversi come professionista per incarichi di consulenza, progettazione, direzione lavori, collaudi, etc.) e assimilati;
- Altri professionisti (altre categorie professionali iscritte ad Albi specifici: medici, avvocati, ingegneri, architetti, dottori commercialisti etc.).

La sezione "Forniture di beni e servizi" è suddivisa in categorie e sottocategorie come di seguito specificate:

- Accessori per uffici;
- Accessori per attività sportive e ricreative;
- Arredi e attrezzature ad uso ufficio;
- Arredi scolastici;
- Attrezzature e abbigliamento specifico per laboratorio di cucina e sala - Settore Ristorazione Alberghiera;
- Assicurazione RC e Infortuni - studenti, corpo docente, personale, utenza specifica;
- Assicurazione Furto e Incendio;
- Attrezzature informatiche (PC) e sistemi informatici;
- Attrezzature per palestra;
- Apparecchiature telefoniche - accessori e impianti per telefonia e connettività;
- Cancelleria ad uso ufficio;
- Carta, cancelleria, stampati;
- Derrate alimentari per laboratorio di cucina - Settore Ristorazione Alberghiera;
- Grafica e tipografia per stampati;
- Macchine fotocopiatrici - Fax;
- Manutenzione macchinari e attrezzature, hardware e software;
- Manutenzione e riparazione impianti, macchinari e attrezzature da laboratorio: Meccanico (macchine utensili) - Termoidraulico - Riparazione veicoli a motore - Elettrico/Elettronico - Ristorazione alberghiera - Laboratorio Acconciatore - Laboratorio Estetista;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili - opere edili, opere di falegnameria, opere da fabbro, opere da vetraio, opere di automazione, opere da verniciatore e decoratore, opere da lattoniere, opere su impianti elettrici, rete dati, telefonici, audio e video, opere su impianti idrotermosanitari, e meccanici, opere su impianti di sollevamento; opere su mezzi antincendio, opere per la sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008, antintrusione, eliminazione barriere architettoniche, opere di alta specializzazione;
- Materiale antinfortunistico;
- Materiale di consumo informatico - elettronico;
- Materiali di consumo (ferramenta e piccola utensileria, etc.);

- Materiale di consumo per impiantistica termo sanitaria - attrezzature, strumenti e componenti per impianti idro termo sanitari, termico solari e fotovoltaici (laboratorio termoidraulico);
- Materiale di consumo per macchine utensili ad asportazione truciolo e carpenteria, attrezzature, strumenti e componenti per macchine lavorazione meccanica (laboratorio macchine utensili);
- Materiale di consumo per officina riparazione veicoli a motore - attrezzature, strumenti e componenti per officina (laboratorio meccanico auto);
- Materiale di facile consumo per attività didattiche e scolastiche;
- Materiali di facile consumo (toner, cartucce etc.);
- Materiale igienico/sanitario - medicinali;
- Materiale informatico e multimediale hardware e software;
- Materiale di pulizia;
- Materiale di consumo - Kit completo per dispositivi individuali di sicurezza specifico per il settore meccanico;
- Materiale di consumo per Trattamento Capelli (laboratorio acconciatura) - attrezzature, strumenti, cosmesi, arredamento ed accessori per capelli professionale;
- Materiale di consumo per Estetica professionale (laboratorio estetista) - attrezzature, strumenti, cosmesi, arredamento ed accessori per estetica professionale;
- Servizi bancari;
- Servizi di assistenza software e hardware;
- Servizio di sicurezza e salute (RSPP);
- Servizio di medicina del lavoro;
- Servizi di trasporto studenti per visite guidate, stage e trasporto disabili;

L'operatore economico che intende iscriversi all'Albo quale Fornitore di beni e servizi ha facoltà di registrarsi ad un numero di categorie merceologiche pari alle abilitazioni indicate nel certificato camerale.

Le categorie merceologiche per le quali l'operatore economico intende iscriversi dovranno trovare un preciso riscontro nelle attività espletate dal medesimo e rilevabili dal certificato rilasciato dalla CCIAA territorialmente competente.

L'Agenzia si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche previste, qualora le ritenga utili ai fini della gestione/attuazione delle proprie attività istituzionali, ovvero per specifiche esigenze sopravvenute.

L'operatore economico che intende iscriversi all'Albo quale Azienda esecutrice di lavori pubblici, ha facoltà di registrarsi in tutte le categorie generali o specializzate per cui risulti in possesso di valido attestato di qualificazione SOA, rilasciato dagli Organismi abilitati. L'operatore economico privo di attestato di qualificazione SOA può comunque iscriversi alle categorie generali o specializzate di interesse (assimilate SOA).

Art. 4 - Requisiti di ammissione e soggetti ammessi

Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione all'Albo tutti i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, ad esclusione della lettera d), e all'art. 46, comma 1, ad esclusione della lettera e), del D.lgs. n.

50/2016 e ss. mm. e ii., in possesso dei requisiti di carattere generale e professionale di cui all'art. 80 del medesimo D.lgs. n. 50/2016 oltre ai seguenti:

- Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza;
- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- Insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- Ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) salvo il caso in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa;
- Ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.lgs. 81/2008.

Inoltre, per l'iscrizione all'albo:

Le aziende esecutrici di lavori dovranno dichiarare:

- Il possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 DPR n. 207/2010 per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 o dell'attestazione di qualificazione SOA, indicando categoria e classifica);
- Il possesso di certificazioni equipollenti o abilitazioni camerali attestanti i requisiti tecnico professionali.

I fornitori di beni e servizi dovranno dichiarare:

- La capacità economica e finanziaria, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo alle forniture o servizi, corrispondenti alla propria categoria e sottocategoria, realizzate negli ultimi tre esercizi.

I professionisti tecnici dovranno dichiarare:

- L'iscrizione agli ordini professionali relativi al titolo posseduto;
- La capacità tecnica, documentata mediante l'indicazione dell'importo massimo dei servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudi, etc., eseguiti negli ultimi 5 anni.

Gli iscritti agli altri ordini professionali dovranno dichiarare:

- L'iscrizione agli ordini professionali relativi al titolo posseduto.

Art. 5 - Modalità di iscrizione

L'operatore economico interessato all'iscrizione all'albo dovrà presentare apposita domanda utilizzando esclusivamente l'allegato modello da inviare, una volta compilato in ogni sua parte, all'Agenzia Latina Formazione e Lavoro S.r.l. Via Piscinara sinistra - traversa Via Epitaffio Km. 4,200 - Latina, esclusivamente tramite posta certificata (Postmaster@pec.latinaformazione.it).

Art. 6 - Modalità di aggiornamento dell'albo

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione ciascun operatore economico incluso nell'elenco sarà chiamato, con cadenza annuale, ad effettuare l'aggiornamento/conferma dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

Art. 7 - Verifiche

L'Agenzia effettuerà periodicamente verifiche a campione sugli operatori economici iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione. L'operatore economico nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo, sarà cancellato dall'Albo ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento e, sussistendone i presupposti, ricorreranno le ulteriori conseguenze di legge derivanti da eventuali false dichiarazioni.

In sede di presentazione dell'offerta, gli operatori economici invitati a gara dovranno attestare sotto la propria responsabilità penale, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che i dati forniti nell'ambito dell'iscrizione all'Albo corrispondano al vero. Tale dichiarazione sarà sottoposta a verifica con riferimento all'aggiudicatario e al secondo classificato. La medesima dichiarazione dovrà essere resa anche dall'operatore economico individuato quale diretto affidatario e sarà verificata anteriormente al conferimento dell'incarico. L'eventuale esito negativo della verifica di cui al presente comma determinerà a carico dell'operatore economico, oltre ai provvedimenti di cui al punto precedente, le ulteriori conseguenze di legge derivanti da false dichiarazioni.

Art. 8 - Informazioni generali

Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento delle gare saranno recapitate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'operatore economico in fase di iscrizione all'Albo.

Lo stato delle richieste e gli inviti alle gare vengono, comunque, costantemente aggiornati anche all'interno della pagina personale dell'Albo.

Il possesso e l'indicazione di una casella PEC è obbligatoria al fine di garantire la massima certezza al flusso delle comunicazioni; si invitano pertanto tutti gli operatori economici interessati a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata da indicare quale domicilio eletto per il recapito delle richieste d'offerta e/o di qualsiasi comunicazione ad esse correlata nella sezione dell'istanza di ammissione.

Il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata, da parte dell'operatore economico interessato, è indispensabile per inoltrare la richiesta di inserimento nell'Albo, dunque requisito obbligatorio per l'iscrizione, parimenti all'obbligo di legge per la comunicazione della stessa PEC al registro imprese.

L'iscrizione all'Albo comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente Regolamento ed eventuali integrazioni e modificazioni.

Art. 9 - Durata dell'iscrizione e cancellazione dall'albo

Gli operatori economici, limitatamente all'arco temporale indicato all'art 6, rimangono iscritte all'Albo fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione.

La cancellazione dall'Albo è disposta d'ufficio previo esperimento della procedura in contraddittorio di cui al capoverso successivo, nei seguenti casi:

- Carezza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al precedente art. 4, o falsa dichiarazione in merito alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 4, accertate in esito alle verifiche di cui all'art. 7;
- Mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni di cui all'art. 6;
- Grave negligenza o malafede nei confronti della Stazione Appaltante, nell'esecuzione del contratto.

L'Agenzia si riserva la facoltà di provvedere alla cancellazione dall'Albo qualora l'operatore economico non abbia risposto a tre inviti di partecipazione alle procedure di cui all'art. 2 del presente Regolamento senza fornire adeguata motivazione scritta.

Nei casi previsti nei commi precedenti, l'Agenzia comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio all'operatore economico tramite l'invio di una PEC contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. La Stazione Appaltante, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.

L'iscrizione all'Albo dell'operatore economico coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa sino al termine di detto procedimento; l'iscrizione sarà sospesa anche qualora l'operatore economico abbia in corso un procedimento giudiziale con la Stazione Appaltante, fino al termine del procedimento stesso.

L'eventuale cancellazione comporterà l'eliminazione da tutte le sezioni dell'Albo e per tutte le categorie merceologiche per le quali l'operatore economico era stato iscritto.

La cancellazione potrà essere disposta anche su iniziativa dell'interessato.

Art. 10 - Criteri di gestione e movimentazione dell'albo

Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento della gare verranno inoltrate solo ed esclusivamente via PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata specificatamente indicato nell'istanza.

La scelta dei fornitori da invitare alle procedure di gara e la ricerca di mercato rispetteranno i principi di rotazione con selezione casuale generata dal software.

Sarà tenuta traccia all'interno dei sistemi informativi del numero di inviti per singolo operatore economico, ed il numero di affidamenti con relativi importi, consultabili dietro richiesta motivata e richiesta di accesso agli atti.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

In conformità all'art. 13 del D.lgs. 30.06.2003 n.196 sulla tutela dei dati personali si rammenta che il trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicate sarà effettuato solamente per le finalità strettamente connesse alla gestione dell'elenco operatori economici. I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge. Con l'iscrizione all'Albo, l'operatore economico esprime, pertanto, il proprio consenso al predetto trattamento.

Art. 12 - Responsabilità amministrativa - D.lgs. 231/2001

La cancellazione dall'Albo potrà comunque essere attivata dall'Agenzia in caso di commissione di un reato previsto dal D.lgs. 231/01 e s.m.i., anche non in relazione a rapporti con la stessa, accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la responsabilità dell'operatore economico o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

Art. 13 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Gli operatori economici iscritti all'Albo dovranno rispettare, in caso di rapporti contrattuali con l'Agenzia, quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.

Art. 14 - Norma di coordinamento

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

Art. 15 - Pubblicità

Il presente regolamento viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'Agenzia e all'istituzione dell'Albo di cui al presente regolamento viene data pubblicità anche mediante comunicazione da effettuare su quotidiani locali e nazionali.

Art. 16 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web dell'Agenzia.